

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 15 novembre 2010

**Circolare n. 149/2010**

**AI SIG. PRESIDENTE  
CONFSERVIZI MARCHE  
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**OGGETTO:**

- 1) DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**
- 2) LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO.**

\* \* \* \* \*

**1) DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Come segnalato (circolare n. 148/2010), il Governo ha emanato il decreto legge 187/2010, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza, nell'ambito del quale sono state introdotte norme attuative ed interpretative, nonché di modifica dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie").

In particolare, con il provvedimento legislativo (pubblicato sulla GURI n. 265 del 12 novembre u.s.), sono stati forniti chiarimenti significativi in merito alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In primo luogo, l'art. 6 del decreto chiarisce che:

- Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivati.

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

- I contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n.136) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; ciò significa che le amministrazioni e le imprese hanno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente. Il chiarimento dovrebbe quindi risolvere il problema dell'*impasse* registratosi per il pagamento delle prestazioni, a causa di diverse interpretazioni della nuova normativa.
- L'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita ai subappalti, come definiti dall'articolo 118, d.lgs. n. 16306, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto; quindi, la disciplina sulla tracciabilità si applica a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, ciò consente di limitare l'obbligo della tracciabilità a tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto). L'obbligo non si estende, invece, ai successivi livelli della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto non vi sarebbe il nesso diretto con l'esecuzione del contratto principale.
- Oltre ai pagamenti con bonifico bancario o postale, sono ammessi anche altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Con la modifica si afferma, quindi, la possibilità di utilizzare forme di pagamento diverse dal bonifico, ma comunque tracciabili, quali, ad esempio, le ricevute bancarie (RIBA).
- La possibilità di utilizzare strumenti diversi dal bonifico (purchè idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti) viene espressamente confermata per le ipotesi specifiche dei pagamenti di cui al comma 2 (pagamenti ai dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali, pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche), nonché per l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 163 cit. (reintegro di somme provenienti da conti correnti dedicati utilizzate per le spese estranee alle commesse pubbliche).
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non occorre più il codice unico di progetto (CUP) ma il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, soltanto se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP); conseguentemente, viene soppressa la norma contenuta al comma 5 dell'art. 3 della legge 136, che imponeva alle stazioni appaltanti di chiedere il CUP al dipartimento competente della presidenza del consiglio.
- In relazione al conto corrente dedicato, viene precisato che si può utilizzare anche un conto corrente già esistente; in tal caso, gli estremi identificativi devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa ad una commessa pubblica.

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

- A modifica del comma 8 dell'art. 3, relativamente all'obbligo della S.A. di inserire nei contratti d'appalto un'apposita clausola che imponga ai contraenti l'assunzione degli obblighi di tracciabilità, viene precisato che la violazione di detti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.
- Infine, l'art. 6 della legge 136/2010 viene modificato con alcune precisazioni in relazione alla disciplina sanzionatoria.
- In particolare, è previsto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

\* \* \* \* \*

A margine, si coglie altresì l'occasione per ritornare nuovamente sulla tematica relativa all'esatta individuazione dei "progetti d'investimento pubblico", di cui alla delibera CIPE n. 143/02, per i quali vige l'obbligo di acquisizione del Codice CUP

Ai fini qui di interesse, il competente Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Pubblica Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di specifico quesito di una società che gestisce servizi pubblici, ha avuto modo di precisare che: *"ai sensi dell'art. 1 della legge 3/2003, già dal 2003 esiste l'obbligo alla richiesta del CUP per tutti i "progetti d'investimento pubblico", e cioè (cfr. delibera CIPE n. 143/2202) tutti i progetti che generano sviluppo: lavori pubblici, incentivi, acquisti di beni e servizi (quando finalizzati allo sviluppo e che, quindi, comportano un incremento patrimoniale, come ad esempio l'acquisto di macchinari), formazione, ricerca, aiuti a soggetti diversi da unità produttive, qualsiasi sia l'importo del progetto. Il CUP, una volta richiesto, va anche riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici".*

Inoltre: *"Occorre tener presente che l'obbligo di richiesta o meno del CUP va visto in funzione non della singola spesa ma della complessiva finalità in cui si inquadra la spesa stessa: occorre quindi chiedere il CUP se le suddette forniture – o anche altre - sono finalizzate alla realizzazione di un progetto (es. realizzazione dell'impianto fotovoltaico XXX in località YYY, manutenzione straordinaria della rete fognaria del comune ZZZ, sostituzione degli arredi degli uffici di AAA, ecc) e **chiedere il CUP per il progetto e non per la singola spesa o il singolo contratto.***

*Questo stesso CUP andrà riportato, ad esempio, su tutti i pagamenti per le forniture occorrenti per la realizzazione del progetto.*

*Per quanto riguarda le spese riconducibili al funzionamento dell'Ente (tutti gli altri punti della Sua nota, che non dovrebbero rientrare in progetti di investimento pubblico), la legge 136/2010 può essere interpretata nel senso di indicare anche per questa tipologia di spese il CUP come codice necessario alla tracciabilità.*

*In attesa degli approfondimenti in corso sul contenuto di tale legge, che saranno prontamente resi disponibili anche sul nostro sito, il sistema CUP è comunque in grado di rilasciare il codice per interventi di gestione di qualsiasi importo (che possono anche raggruppare l'insieme delle spese annuali di stessa tipologia esempio: acquisto buoni pasto per il 2010); ove si volesse*

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

richiedere il CUP per tali interventi, si dovrà riportare, nel campo ALTRO della III maschera da compilare per la richiesta del CUP, la dicitura: "intervento di gestione; CUP richiesto per quanto previsto dalla legge 136/2010".

## **2) LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO.**

Sulla G.U.R.I. n. 262 del 9 novembre 2010, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante disposizioni in tema di lavoro pubblico.

Si tratta della legge collegata alla finanziaria per il 2010, che il Presidente della Repubblica aveva rinviato alle Camere per un ulteriore esame.

Come è noto, il provvedimento prevede disposizioni in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione femminile, anche a modifica del d.lgs. 276/03 (Riforma "Biagi").

Tra le disposizioni più significative del provvedimento – che entreranno in vigore dal 24 novembre p.v. – rilevano quelle relative alla nuova disciplina su conciliazione e arbitrato.

In buona sostanza, per la soluzione delle controversie tra le parti il lavoratore può scegliere di tentare la composizione davanti ad un arbitro o al giudice per tutte le liti che insorgono dal rapporto di lavoro.

Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, alla semplificazione delle procedure sanzionatorie, con nuovi compiti previsti a carico degli ispettori, in caso di inosservanza delle norme a tutela del lavoro.

Nell'ambito del provvedimento legislativo è poi prevista una norma (art. 35, comma 3), con la quale si reintroduce l'incentivo in materia di progettazione "interna", nella misura originaria del 2%.

Come è noto, con la legge n. 2/09, l'incentivo, previsto dall'art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06, da corrispondere alle figure tecniche che concorrono all'interno delle amministrazioni alla redazione dei progetti, era stato ridotto allo 0,5%.

Orbene, l'art. 35 della novella legislativa prevede ora l'abrogazione della norma che ha ridotto del 75% la misura dell'incentivo, con l'intento di favorire la ripresa delle attività di progettazione interna alle amministrazioni locali, di fatto bloccata dall'agosto 2008.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

